

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo,
ha pronunciato la seguente

Per l'attrice:

<<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

IN VIA PRINCIPALE, accogliere l'opposizione proposta per le ragioni di cui sopra tanto in fatto che in diritto, accertando in via definitiva che i buoni postali fruttiferi posseduti da parte opposta debbano essere considerati nella misura di cui al D.M. 13 giugno 1986, che ha modificato i rendimenti originariamente previsti per i buoni collocati fra il 1983 ed 1985, dichiarando quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 7022/2014 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e pertanto revocarlo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>. Per la convenuta:

<<Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, nel merito ed in via principale rigettare le domande tutte, nessuna esclusa, avanzate dall'odierna opponente, in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, accertata e dichiarata la legittimità del credito azionato in via monitoria da C. C., confermare il decreto ingiuntivo opposto n.

7022/2014, con conseguente condanna di parte attrice al residuo versamento della somma di € 4.960,34 in linea capitale, oltre agli interessi, alle spese ed ai compensi del procedimento monitorio; in via riconvenzionale subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da Poste Italiane per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta sui quali la controparte non ha sollevato contestazioni e, in particolare, per avere parte attrice tenuto i seguenti comportamenti, dalla stessa non contestati, quali a) violazione del dovere di informativa e trasparenza; b) violazione del principio di solidarietà; c) violazione delle norme regolatrici il contratto, che hanno tutti portato all'affidamento della convenuta sul tenore letterale del buono e, per l'effetto, accertare che detta condotta ha cagionato alla Sig.ra C. un danno patrimoniale quantificato in € 4.960,34 corrispondente al suo mancato guadagno, dichiarando conseguentemente Poste Italiane S.p.A. tenuta al pagamento della predetta somma in favore della convenuta; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La causa, promossa da Poste Italiane s.p.a. con citazione notificata il 17 novembre 2014, si è svolta nelle forme del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
2. La signora C.C., quale titolare del buono postale fruttifero trentennale serie O - n. 000.470 di lire 500.000 emesso il 30 settembre 1983 a favore di G.C. e di C.C. (v. sub doc. 1 il titolo in copia nel fascicolo del procedimento monitorio poi acquisito agli atti del presente giudizio di opposizione), ha proposto domanda monitoria affermandosi, anche quale erede del padre G.C., creditrice alla data del 31 dicembre 2013 della somma di lire 17.507.391 pari ad euro 9.041,81 come da prospetto di calcolo prodotto (doc. 2) in allegato al ricorso ex art. 633 c.p.c.
La domanda monitoria era stata accolta così come proposta e dunque per l'intera somma di euro 9.041,81, così determinata calcolando gli interessi dovuti da Poste Italiane secondo i tassi indicati sul retro del buono postale.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che Poste Italiane aveva negato il rimborso della somma richiesta dalla signora C. riconoscendole però il diritto ad ottenere la minor somma di euro 4.081,47.

3. Proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per euro 9.041,81 oltre accessori e spese processuali, Poste Italiane s.p.a. ha contestato la fondatezza della domanda così come proposta, affermando che gli interessi andavano invece calcolati applicando i tassi di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1986 e riconoscendo la debenza della minor somma di euro 4.081,47.

L'opponente ha chiesto di <<accogliere l'opposizione [...] accertando in via definitiva che i buoni postali fruttiferi posseduti da parte opposta debbano essere considerati nella misura di cui al D.M. 13 giugno 1986, che ha modificato i rendimenti originariamente previsti per i buoni collocati fra il 1983 ed 1985, dichiarando quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 7022/2014 perché infondato, ingiusto ed illegittimo e pertanto revocarlo>>.

Si rimanda alla comparsa di costituzione e ai successivi scritti difensivi.

4. La signora C.C., convenuta nel giudizio di opposizione ma attrice in senso sostanziale, ha chiesto invece il rigetto dell'opposizione affermando che gli interessi dovuti da Poste Italiane vanno essere calcolati secondo i tassi indicati sul retro del titolo e non su quelli, meno favorevoli per i risparmiatori, fissati con decreto ministeriale 13 giugno 1986.

In subordine la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria così formulata: <<in via riconvenzionale subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da Poste Italiane per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta sui quali la controparte non ha sollevato contestazioni e, in particolare, per avere parte attrice tenuto i seguenti comportamenti, dalla stessa non contestati, quali a) violazione del dovere di informativa e trasparenza; b) violazione del principio di solidarietà; c) violazione delle norme regolatrici il contratto, che hanno tutti portato all'affidamento della convenuta sul tenore letterale

del buono e, per l'effetto, accertare che detta condotta ha cagionato alla Sig.ra C. un danno patrimoniale quantificato in € 4.960,34 corrispondente al suo mancato guadagno, dichiarando conseguentemente Poste Italiane S.p.A. tenuta al pagamento della predetta somma in favore della convenuta>>.

Per l'illustrazione delle ragioni svolte dall'opposta si rimanda alla comparsa di costituzione, ai seguenti scritti difensivi e ai verbali d'udienza.

Il buono postale fruttifero per cui è causa è stato prodotto in copia fotostatica (sono visibili sia il fronte che il retro) nel procedimento monitorio ed è stato acquisito al presente giudizio unitamente al fascicolo di parte prodotto col ricorso ex art. 633 c.p.c.

5. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.

6. All'udienza 12 marzo 2015 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma capitale di euro 4.081,47.

7. L'invito ad un accordo complessivo non è stato accolto.

8. Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

Non vi è peraltro contestazione sui fatti storici quali risultanti dai documenti prodotti dalla convenuta.

9. La controversia riguarda essenzialmente una questione di diritto.

10. Si tratta infatti di stabilire se gli interessi spettanti alla convenuta, una volta venuto a scadenza il buono postale fruttifero trentennale emesso il 30 settembre 1983 e di cui la signora C. è titolare anche quale erede del padre, vadano calcolati secondo la (più favorevole al risparmiatore) tabella posta sul retro del titolo (come chiede la convenuta) o invece secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 173, d.p.r. 29 marzo

1973, n. 156 (come modificato nel 1974) e 6, d.m. 13 giugno 1986 (come afferma invece Poste Italiane).

11. Il dato normativo, esaminato ed interpretato alla luce dei precedenti in materia non consente di accogliere la domanda della convenuta così come proposta, posto che:

- i buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa, emessi dalla Cassa depositi e prestiti e di cui Poste Italiane è distributore, non sono titoli di credito né titoli di debito pubblico (salva l'assimilabilità a questi ultimi per espressa disposizione di legge con riferimento ad esempio ai profili fiscali: cfr. Corte cost., 18 dicembre 1995, n. 508), ma documenti di legittimazione, e ciò esclude l'applicabilità dell'art. 1992, 1° co., c.c. (si richiama la motivazione di Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979; si veda anche Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27809, la quale in parte motiva, dopo aver richiamato l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo modificato dall'art. 1, d.l. n. 460/1974 convertito in l. n. 588/1974, aveva osservato che <<Il tenore della norma, ora richiamata, è sufficiente a dimostrare che, nella previsione legislativa, il buono fruttifero postale non era considerato titolo di credito, poiché sul tenore letterale del buono erano destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali. Non va dimenticato, in effetti, che ben prima che, con la L. n. 2106 del 1924, fossero istituiti i buoni fruttiferi postali, il buono fruttifero era strumento di risparmio ben noto al diritto bancario, ove il contratto era inquadrato tra i depositi fruttiferi e quindi tra i contratti reali a prestazioni unilaterali - ravvisandosi nel buono - quantomeno, secondo l'indirizzo prevalente - un titolo di legittimazione e non di credito. Tanto che, secondo le norme bancarie uniformi, le condizioni vigenti all'epoca dell'emissione potevano essere modificate dalla banca depositaria e le modificazioni rese note con avvisi esposti nei locali dell'azienda, senza che all'istituto potesse venire opposto il tenore letterale del buono, formatosi al momento dell'emissione. Tornando ai buoni postali, sulla costituzionalità del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173 - come modificato - la giurisprudenza ha già espresso dubbi, sui quali la Corte Costituzionale non si è però pronunciata (ord. 47/2001 e 333/2003), ma per profili differenti da quello che viene ora in esame, perché la attuale vicenda non riguarda la modifica delle condizioni in epoca successiva all'emissione, ma la emissione di due buoni il cui tenore non corrisponde alle condizioni all'epoca vigenti, perché nel luglio 1984, quando i buoni in questione vennero emessi, erano già in vigore le condizioni previste dal D.M. 16 giugno 1984 e non più praticabili quelle pregresse, alle quali invece, secondo il tenore letterale, i due buoni si riferivano>>);

- il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di questi titoli ed in forza del quale Poste Italiane è tenuta a restituire il capitale con gli interessi (artt. 171, 178, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è di natura contrattuale (in questi termini, espressamente, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979) ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento (si rimanda ancora alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite ora richiamata);

- già al tempo dell'emissione del titolo per cui è causa una fonte di rango legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza del rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero modificate (in teoria, non necessariamente in peius per il risparmiatore) con decreto ministeriale; osserva a tal proposito l'attrice che prima del decreto ministeriale 13 giugno 1986, di cui si discute nel caso di specie, <<i decreti istitutivi delle serie "M", "N" e "O" (rispettivamente del 22 febbraio 1975, 22 giugno 1976 e 15 giugno 1981) avevano esteso i tassi più favorevoli, previsti per tali serie, ai Buoni già emessi precedentemente>>;

- tale previsione era contenuta nel c.d. codice postale del 1973, ossia nel d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" (in G.U., 3 maggio 1973, n. 113, serie ordinaria), non nel testo originario ma in quello modificato nel 1974;

- l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella l. 25 novembre 1974, n.

588), sotto la rubrica <<Tabelle degli interessi – Variazioni>>, disponeva infatti che:

<<Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. /

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. /

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali>>;

- dunque, nel caso di modifica dei tassi successiva all'emissione dei titoli, per espressa previsione di legge la tabella riportata sul retro dei buoni postali fruttiferi si doveva ritenere integrata (ossia, modificata) dalla tabella, messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali (art. 173, 3° co., d.p.r. n. 156/1973), quale risultante dal decreto ministeriale;

- non si tratta di modifica retroattiva, perché destinata ad operare in corso di rapporto non ancora esaurito e a produrre effetto in un momento successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale comportante la variazione del saggio di interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art. 173, 2° co., d.p.r. n. 156/1973;

- benché non menzionate sul documento consegnato al momento della sottoscrizione dei buoni (ma a quel tempo nessuna norma lo imponeva), queste disposizioni, proprio perché di rango legislativo, dovevano ritenersi conosciute dai risparmiatori;

- in base a quanto disposto dall'art. 173, d.p.r. n. 156/1973 e dunque da una fonte di rango legislativo, il decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio" (in Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1986, n. 148) ha, fra l'altro, istituito con effetto dal 1° luglio 1986 una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" (artt. 4 e 5) ed ha fissato per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1° gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (art. 6: <<Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". / Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data./ I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. / Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni>>);

- quel regime è rimasto immutato nel tempo quanto alle serie precedenti alla entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 (si vedano i successivi decreti ministeriali);

- il 17 agosto 1989 è entrato in vigore il d.p.r. 1 giugno 1989, n. 256, recante “Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)” (in Gazzetta Ufficiale, 18 luglio 1989, suppl. ordinario n. 50);

- benché abrogato con l’entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300), così come previsto dalla riforma del 1999 in tema di riordino della Cassa depositi e prestiti, l’art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato dall’art. 1, d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella l. 25 novembre 1974, n. 588) è rimasto in vigore quanto ai rapporti pregressi e così continua a regolare quelli sorti con l’emissione e la sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa (art. 7, 3° co., d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284: <<Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori>>; cfr. anche Corte cost., ord. 7 novembre 2003, n. 333); si richiamano anche i primi due commi dell’art. 9, d.m. 19 dicembre 2000: <<Abrogazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo VI del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica giugno 1989, n. 256. / I buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalle disposizioni richiamate dal precedente comma, salvo quanto previsto dall’art. 10. [...]>> (cfr. anche l’art. 6 del d.m. 19 dicembre 2000, applicabile però ai buoni emessi dopo l’entrata in vigore del decreto:

<<Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori. Poste italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell’adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste italiane S.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente. Le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico>>);

- la domanda svolta in sede monitoria e poi confermata nel presente giudizio dalla convenuta è dunque priva di fondamento normativo per la parte eccedente il debito già riconosciuto da Poste Italiane, in quanto disposizioni aventi forza di legge (quelle contenute nell’art. 173, d.p.r. cit.) espressamente prevedono (secondo un principio formulato in via generale dall’art. 1339 c.c.) l’integrazione del rapporto contrattuale ad opera di decreti ministeriali: il potere di eterointegrazione dei contratti può essere esercitato anche da una autorità amministrativa se e nei limiti in cui tal potere sia ad essa attribuito, come nel caso di specie, da norme di rango primario (cfr. sul tema, in vario senso, Cass., sez. VI-3, 2 febbraio 2016, n.

1906; Cass., sez. I, 24 settembre 2010, n. 20177; Cass., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17746; Cass., sez. VI-3, 31 ottobre 2014, n. 23184; Cass., sez. lav., 23 febbraio 1998, n. 1926; Cass., sez. II, 25 luglio 1984, n. 4354, Cass., sez. un., 29 novembre 1978, n. 5613).

12. Gli argomenti svolti dal difensore della convenuta in tema di correttezza e buona fede, disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei servizi bancari, affidamento ingenerato nei risparmiatori, non appaiono tali da mutare le conclusioni sopra raggiunte né portano a ravvisare una non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale, atteso che:

- la condotta di Poste Italiane è stata tenuta nel rispetto di disposizioni legislative e ministeriali regolanti la materia ed in vigore al tempo dei fatti salienti (l'emissione e la scadenza dei buoni, la modifica del saggio degli interessi);

- nel caso di specie la modifica delle condizioni in corso di rapporto, intervenuta nel 198, non è stata unilateralmente disposta dalla controparte contrattuale e comunque è stata imposta da previsioni legislative e atti amministrativi abilitati dalla legge ad incidere sul contenuto del rapporto;

- non è ipotizzabile una lesione dell'affidamento in presenza di disposizioni, se non conosciute, quanto meno conoscibili perché pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979:

<<Rileva anzitutto l'art. 173 dell'allora vigente codice postale (come sostituito dal D.L. n. 460 del 1974), il quale prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (comma 2). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali. [...] Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli >>);

- la disciplina vigente al tempo della emissione dei buoni non prescriveva che sul modulo si facesse espresso richiamo all'art. 173 del codice postale;

- non era prevista una comunicazione individualizzata della modifica sul rendimento dei buoni postali (né una simile comunicazione era prevista nel 1986 nell'ambito dei servizi bancari) perché la stessa legge vigente al momento della costituzione del rapporto (ed ancor oggi applicabile) espressamente consentiva una successiva modifica del saggio degli interessi ed affermava, così dando un chiaro avvertimento, che la tabella apposta sul retro del documento in possesso del risparmiatore poteva essere integrata da quella esposta negli uffici postali in conformità a disposizioni ministeriali da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale (cfr., fra le altre, App. Palermo, sez. III, 8 marzo 2016 oltre a Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979).

13. Non vale in contrario richiamare il principio enunciato da Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979, nella cui motivazione si legge fra l'altro:

<<Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di

sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo conferma il fatto che la stessa amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei termini previsti dal testo dei buoni (salvo poi successivamente pretendere la restituzione dei maggiori interessi).>>.

ben diversa da quella in esame, e precisamente ad un caso in cui il decreto ministeriale (non era sopravvenuto in corso di rapporto, ma) era anteriore all'emissione del buono postale, mentre il tenore letterale del testo riportato sul buono prospettava un rendimento più favorevole al risparmiatore (analogo il caso esaminato da Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27809).

Anzi, sia pur in via di obiter dictum, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979 ha osservato che: <<Alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto>>.

14. E' per questa ragione che neppure possono essere invocati quali precedenti favorevoli alla convenuta quelle decisioni che hanno fatto leva sulla discrepanza tra disciplina posta da un (anteriore) decreto ministeriale e indicazioni letterali risultanti dal documento consegnato al sottoscrittore, ma pur sempre in assenza di una modificazione sopravvenuta. Si veda, ad esempio, Trib. Roma, sez. III, 22 febbraio 2013, riguardante buoni acquistati nel 2001 ed appartenenti ad una serie che, secondo il tribunale, era soggetta alle disposizioni di cui al d.m. 27 novembre 1996: <<[...] poiché i buoni fruttiferi postali per i quali è causa sono riconducibili ad una serie, quella contraddistinta dalla sigla "AF", emessa con D.M. 27 novembre 1996, come peraltro affermato dalla stessa Società convenuta, deve necessariamente concludersi che questi siano regolati dalle predette disposizioni (che impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, in modo da consentire allo stesso di valutare compiutamente i profili di convenienza e di rischio dell'investimento) e, conseguentemente, anche dai principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza 13979/2007. Il contenuto dell'accordo negoziale concluso in data 19 marzo 2001 tra G.R. e Poste Italiane S.p.a. al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali 06.280.998 13; 00.233.042 16; 00.233.043 16; 00.233.044 16; 00.233.045 16; 00.233.046 16; 00.233.047 16 per l'importo capitale totale di L. 155.000.000 (centocinquantacinquemilioni) non può che essere dunque quello risultante dal testo figurante sui titoli stessi, per cui "l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto". Non può dunque condividersi quanto sostenuto dalla Società convenuta per cui, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, i rendimenti dei buoni fruttiferi, la loro data di scadenza e, più in generale, le relative condizioni sono portati a conoscenza dei sottoscrittori mediante l'apposito foglio informativo di cui all'articolo 3, co. 1, del predetto decreto, e non più dalle informazioni stampigliate sul documento cartaceo rappresentativo del buono stesso. Tuttavia, pur volendo opinare diversamente, deve rilevarsi che la Società convenuta non ha in alcun modo dimostrato di aver assolto l'obbligo di consegnare alla R. pretese diverse (e notevolmente meno vantaggiose) condizioni di investimento: Poste Italiane S.p.a. si è, difatti, limitata a produrre un "foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali della serie "AA1" rappresentati da documento cartaceo" emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. Da tale documento, invero, essendo privo di sottoscrizioni, data nonché di qualsivoglia tipo di riferimento e/o richiamo ai buoni fruttiferi postali della serie "AF" in questione, non è possibile trarre alcun elemento di prova circa la riferibilità dello stesso all'operazione di sottoscrizione dei titoli 06.280.998 13; 00.233.042 16; 00.233.043 16; 00.233.044 16; 00.233.045 16; 00.233.046 16; 00.233.047

16 da parte di R.G.. Le attrici hanno inoltre contestato la ricezione del documento (v. memoria di replica ex articolo 6 D.Lgs. n. 3 del 2005) che deve pertanto considerarsi indimostrata. La domanda principale va in conclusione accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che i buoni postali fruttiferi per cui è causa sono regolati dalle indicazioni letterali in essi riportate e pertanto "l'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto".>>

Ad esiti analoghi giunge (con riferimento a titoli sottoscritti nel luglio 2001 sul retro dei quali era stampigliata la dicitura "Buono F.P. serie AF L'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto") Trib. Livorno, 26 maggio 2016, secondo cui <<gli interessi debbono essere corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, non risultando che la stessa sia stata integrata da alcun decreto successivo. [...] è necessario limitare l'integrazione extra testuale del rapporto unicamente all'esercizio della facoltà di modifica dei tassi prevista dall'art 173 comma 2 del codice postale>>.

Si veda anche Trib. Bologna, sez. II, 14 gennaio 2013, n. 51, riguardante buoni acquistati nel 1994: <<[...] la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. Nel caso in esame, è pacifico, e documentalmente evidente, che sui buoni è stato apposto un timbro, che attesta che il titolo è della serie AD e che "l'importo raddoppia dopo 7 anni e triplica dopo 11 al lordo delle ritenute erariali. ...". È quindi chiaro che, spettando ai sottoscrittori le prestazioni indicate sul documento, i C. hanno diritto al pagamento delle somme richieste col ricorso per decreto ingiuntivo, il cui ammontare non è stato oggetto di analitiche contestazioni>>.

Allo stesso filone pare riconducibile Trib. Catania, ord. 18 novembre 2016, posto che si discuteva di titoli acquistati nel gennaio 1987 e che la difesa di Poste Italiane, a quanto si legge nella motivazione del provvedimento, si incentrava esclusivamente sul fatto che <<l'emissione del titolo serie P – con le dette condizioni – è avvenuta per mero errore, atteso che detta serie di BPF non era più vigente dal 1984>>.

15. La giurisprudenza di gran lunga prevalente concorda con le conclusioni qui accolte in relazione al caso di specie.

Si vedano, tra le tante, Trib. L'Aquila, 26 maggio 2010; Trib. Ascoli Piceno, 14 luglio 2010; Trib. Como, sez. II, 6 giugno 2011, n. 819; App. Milano, sez. III, 1 marzo 2013, n. 933; App. Torino, sez. I, 25 marzo 2014; App. Palermo, sez. III, 8 marzo 2016; Trib. Bologna, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 1931.

In tal senso si è pronunciato anche l'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano, decisione 8 marzo 2013, n. 1307, pres. Gambaro, est. Lucchini Guastalla (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Depositi%2520a%2520orisparmio/Interessi/Dec-20130308-1307.PDF>), decisione 15 gennaio 2014, n. 206, pres. Gambaro, est. Lucchini Guastalla (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Depositi%2520a%2520orisparmio/Interessi/Dec-20140115-206.pdf>), decisione 7 novembre 2014, n. 7437, pres. Gambaro, est. Lucchini Guastalla (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Depositi%2520a%2520orisparmio/Interessi/Dec-20141107-7437.PDF>), decisione 26 novembre 2014, n. 7898, pres. Gambaro, est. Lucchini Guastalla (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Depositi%2520a%2520orisparmio/Interessi/Dec-20141126-7898.PDF>).

16. Non offre in parte motiva elementi tali da giungere a diverse conclusioni in punto di diritto Trib. Cassino, 9 settembre 2016 (data della deliberazione resa nella causa n. 974/14, in Il Quotidiano del Diritto – Il Sole 24 Ore, 6 ottobre 2016).

Non convincente è Giudice di Pace Savona, 30 settembre 2015, n. 559, che ravvisa fra l'altro una violazione del principio di non retroattività della legge (la decisione è stata riformata in appello).

17. In conclusione, la domanda di condanna così come proposta dalla convenuta non può essere accolta.

Ne consegue, quale effetto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, la revoca del decreto opposto, dovendosi peraltro dichiarare il diritto della convenuta (invero sostanzialmente non contestato dall'opponente) al pagamento degli interessi da calcolarsi secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella l. 25 novembre 1974, n. 588) e 6, d.m. 13 giugno 1986.

Pertanto, così ridotto l'importo oggetto della pretesa vantata dalla signora C., Poste Italiane va dichiarata tenuta e dunque condannata al pagamento della minore somma di euro 4.081,47 (sul cui calcolo, quale conforme alle disposizioni sopra richiamate, non è sorta contestazione) oltre interessi legali dal 1 gennaio 2014 e sino al saldo.

Peraltro la stessa convenuta ha dato atto che in corso di causa (a metà di maggio 2015) l'attrice ha versato la somma di euro 4.081,47.

Sarà cura delle parti quella di verificare se e in che misura residui un credito per interessi in capo alla convenuta.

La revoca del decreto ingiuntivo non consente invece il riconoscimento a favore dell'attrice delle spese della fase monitoria.

18. Va respinta la domanda riconvenzionale proposta in subordine dalla convenuta, che ha chiesto il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra somma oggetto di ingiunzione e credito accertato all'esito del presente giudizio in assenza di un inadempimento o di una condotta scorretta di Poste Italiane.

19. Peculiarità del caso di specie, incertezze interpretative al tempo di instaurazione della causa, esistenza di precedenti difformi, parziale soccombenza reciproca, giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 7022/2014;

- dichiara il diritto della convenuta al pagamento degli interessi da calcolarsi secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella l. 25 novembre 1974, n. 588) e 6, d.m. 13 giugno 1986;

- dichiara obbligata e condanna l'attrice a pagare alla convenuta euro 4.081,47 oltre interessi legali dal 1 gennaio 2014 e sino al saldo: sulla complessiva somma così determinata andrà detratta la somma di euro 4.081,47 pagata dall'attrice alla convenuta in corso di causa;

- rigetta la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla convenuta e volta ad ottenere la condanna dell'attrice al risarcimento del danno quantificato in euro 4.960,34;

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Bologna, 27 marzo 2017

Il giudice

Antonio Costanzo

Sentenza pubblicata il 19 maggio 2017 con n. 881